

Rep.

COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'IPPOLITO E L'ASSOCIAZIONE
.....PER LA GESTIONE DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT
COMUNALE"

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di (.....), nella
Residenza Municipale del Comune di Sant'Ippolito **le parti interessate**, e
precisamente:

- Ing. Francesco Pasetti, nato a Cagli il 31.08.1976, residente a Pesaro,
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale dichiara di agire
esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta (C.F./Partita I.V.A.:
00360440416) ai sensi dell'art. 107, 3^ comma, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, in
forza del Provvedimento Sindacale n. 7 del 19.07.2024;
- Signor....., nato a il ---.---.---, residente in, Cod.
Fiscale, Presidente pro-tempore
dell'Associazione....., cod. fisc./P.IVA, di seguito
denominato concessionario;

PREMESSO

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. ... del
è stata affidata la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Viale Roma del
Capoluogo all'Associazione.....fino al ---.---.--- a decorrere dal ---.---.---

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1. Il Comune di Sant'Ippolito affida in concessione la gestione del Palazzetto
dello sport, di proprietà del Comune, all'Associazione....., e per essa al Suo

Presidente

2. L'Associazione sopradetta accetta la concessione dell'impianto sportivo alle condizioni e nel rispetto di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione, nonché di quelle contenute, ed in quanto applicabili, nelle leggi e regolamenti vigenti in materia.

3. Il "Palazzetto dello Sport" è concesso per attività sportivo-ricreative, prioritariamente svolte da società sportive che operano sul territorio comunale e/o iscritte ad un campionato sportivo ufficiale; tali attività devono essere espletate secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, anche di sicurezza, di cui alla presente convenzione e previste dalla normativa vigente in materia per la disciplina interessata.

4. L'eventuale utilizzo dell'impianto per attività diverse (per convegni, raduni, feste e così via) dovrà essere preventivamente comunicato all'Assessore referente ed al competente Responsabile del settore tecnico del Comune i quali, verificatene la fattibilità, per la parte di rispettiva competenza, comunicheranno tempestivamente agli interessati le conseguenti risultanze di eventuale diniego o autorizzazione, unitamente alle condizioni e/o prescrizioni per lo svolgimento dell'iniziativa.

Articolo 2 - Durata della gestione

1. La concessione in oggetto decorre dal ---.---.---- e termina il ---.---.----, con la possibilità di un rinnovo della durata massima di 3 anni in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti per la gestione di strutture sportive da parte di Associazioni sportive locali e nel rispetto delle procedure previste.

Articolo 3 - Presa in consegna della struttura

1. Al Concessionario è consegnata la chiave dell'ingresso principale del

Palazzetto da parte del Responsabile tecnico comunale.

2. Al termine della concessione la consegna e riconsegna della struttura e delle relative attrezzature, tra il concessionario ed il Comune, dovrà essere fatta previo inventario e apposita ricognizione dello stato di consistenza, da parte del Responsabile del settore tecnico-patrimonio, in contraddittorio con il concessionario.

Articolo 4 - Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario assume tutte le responsabilità gestionali della struttura sportiva in oggetto, comprese le attrezzature e gli impianti tecnologici.

2. Il concessionario dovrà provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e alle piccole riparazioni dovute al normale utilizzo della struttura a proprie cure e spese, concordando, preventivamente, i lavori con il referente del Comune e/o con il Responsabile del Settore tecnico dello stesso Ente.

3. Durante l'orario di apertura del Palazzetto, salvo che per l'orario di pulizia, è obbligatoria la presenza del Presidente della Società o di un suo delegato il cui nominativo dovrà essere comunicato al Responsabile del Settore tecnico.

4. Il Concessionario si impegna a concedere, per almeno 5 giorni all'anno e previo adeguato preavviso, l'uso del Palazzetto ed a supportare le attività organizzate dall'Ente concedente e/o da questo autorizzate, organizzate da altre associazioni senza fini di lucro in favore di cittadini di Sant'Ippolito, garantendo per le stesse il libero accesso al pubblico.

5. Il Concessionario dovrà garantire l'utilizzo pluralistico degli impianti, garantendo l'accesso e l'utilizzo alle società sportive locali, in regola con i requisiti federali e legislativi vigenti, per lo svolgimento della propria attività sportiva;

6. Il concessionario prende atto che la palestra sarà utilizzata anche, a titolo gratuito, dalle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, per attività scolastiche d'istituto, secondo il calendario scolastico programmato dal Dirigente scolastico competente, comunicato tempestivamente al Comune e da questi alla Società concessionaria, cercando di concentrare l'utilizzo scolastico della palestra in determinati giorni alla settimana, al fine di razionalizzare ed economizzare il consumo energetico.
7. Il concessionario non è tenuto alle pulizie della palestra e al riordino delle attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche.
8. Il concessionario dovrà garantire l'utilizzo delle strutture per motivi di pubblica utilità, senza preavviso, o per attività di Protezione civile, senza nulla pretendere da parte del Comune.

Articolo 5 - Modalità di gestione della struttura

1. La concessione degli impianti sportivi è finalizzata al perseguimento esclusivo della promozione delle attività sportive e sociali per cui sono stati realizzati.
2. Per la migliore produttività in termini di utilità sociale degli impianti concessi al concessionario, in direzione del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto 1, pertanto, le attività ricreative - sportive che vi si svolgono dovranno favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle associazioni e società sportive, senza nessuna discriminazione.
3. Al fine di una oculata gestione, anche sotto il profilo dei costi, evitando possibili rimesse da parte del concessionario, l'uso del Palazzetto da parte di soggetti terzi è sottoposto al pagamento di una tariffa oraria, a titolo di recupero spese, concordata annualmente dalle parti, su proposta del concessionario e sottoposta comunque all'approvazione della Giunta

municipale.

Articolo 6 - Modalità specifiche di utilizzo e responsabilità connesse

1. Oltre all'ordinaria gestione della palestra, alla manutenzione e cura ordinaria degli impianti, in particolare il concessionario dovrà assumersi l'onere di svolgere le seguenti attività, funzionali alle attività di palestra per i servizi specifici:

- a. accensione del riscaldamento per acqua calda per le docce;
- b. accensione del riscaldamento durante il periodo invernale;
- c. accensione luci necessarie (interruttore quadro centrale);
- d. controllo durante gli allenamenti e lo svolgimento delle partite, affinché non vengano procurati danni alle strutture (vetri, porte, lampade, etc.);
- e. ricognizione, al termine di ogni allenamento e delle partite, di tutte le strutture e gli impianti e verifica delle uscite di emergenza;
- f. controllo della chiusura/spegnimento, in fase di non utilizzo della palestra, degli impianti di riscaldamento dell'acqua e dell'ambiente e di illuminazione.

2. Il concessionario è responsabile di tutto il personale addetto alle manovre di accensione, spegnimento e all'utilizzo in genere degli impianti tecnologici di illuminazione, riscaldamento termico, assumendosi tutte le incombenze relative e le responsabilità civili e penali derivanti da ogni eventuale conseguenza derivante dalla gestione degli impianti conferiti in concessione e dichiarando libero, sin d'ora, il Comune da dette responsabilità e/o conseguenze dell'attività di gestione degli impianti.

3. Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione e alla pulizia degli impianti in modo adeguato, provvedendo in particolare ai seguenti adempimenti:

- a. pulizia periodica del fondo della Palestra secondo necessità;

- b. pulizia e disinfezione dei bagni pubblici - impianti secondo necessità;
 - c. pulizia periodica delle tribune secondo necessità;
 - d. pulizia periodica del corridoio e degli spogliatoi, secondo necessità.
4. Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri per gli interventi di manutenzione straordinaria e le spese di funzionamento e relative utenze dell'impianto sportivo.
5. Qualora il concessionario contempra un investimento di miglioramento dell'impianto di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 38/2021 è necessaria la stipula di un preventivo accordo con il Comune, che può eventualmente concedere un contributo straordinario.
6. Gli incassi derivanti dall'uso dell'impianto da parte di Associazioni, società sportive o persone terze, verranno utilizzati prioritariamente per garantire l'equilibrio finanziario della gestione e in subordine per l'esecuzione di opere di completamento e miglioramento dell'impianto che dovranno essere concordate preventivamente con il referente del Comune e/o con il competente Responsabile di settore ed eseguite di concerto con lo stesso Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 7 - Uso delle attrezzature connesse

1. L'Amministrazione comunale conferisce alla Società concessionaria, oltre agli impianti, le attrezzature sportive necessarie per le attività proprie del palazzetto (fatta eccezione per quelle attinenti lo svolgimento delle attività scolastiche).
2. Il Concessionario è responsabile del suddetto materiale consegnato e deve sempre tenerlo a disposizione nei locali appositi, annessi agli impianti sportivi.
3. Le attrezzature e gli impianti conferiti possono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo per cui sono destinati.

Articolo 8 - Verifiche sull'utilizzo della struttura

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento sopralluoghi con tecnici e funzionari incaricati dallo stesso anche al fine di verificare lo stato di manutenzione degli impianti oggetto della concessione.
2. In casi di eccezionalità l'Amministrazione potrà accedere nella palestra e agli impianti anche in assenza di rappresentanti del concessionario, a mezzo di Amministratori, dipendenti e/o tecnici appositamente incaricati.

Articolo 9 - Risoluzione della concessione

1. L'accertamento di ogni inadempienza riscontrata da parte degli uffici comunali preposti al controllo dovrà essere sanata immediatamente dal concessionario a proprie cura e spese e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua formale contestazione da parte del competente Responsabile del procedimento. Il reiterarsi di inadempienze stabilite dal disposto contrattuale comporta la risoluzione unilaterale per inadempimento da parte del Comune, con la conseguente richiesta di risarcimento dei danni causati direttamente dalle inadempienze contrattuali o per inattività dello stesso impianto sportivo causate dalle stesse e/o dalla risoluzione contrattuale.
2. L'eventuale scioglimento o la messa in liquidazione del concessionario é causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni ulteriori che l'Amministrazione Comunale possa lamentare. Il concessionario potrà recedere dal rapporto previo preavviso di mesi 6 (sei) esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10 – Modalità della concessione

1. Il Comune riconosce la pubblica utilità delle funzioni e delle attività sportive svolte dal concessionario, le cui finalità non hanno scopo di lucro, ma

pongono il perseguimento di obiettivi di promozione delle attività sportive e di socializzazione, in particolare per i giovani e conferisce allo stesso, pertanto, la concessione dell'impianto in oggetto a titolo gratuito, nel perseguimento del pubblico interesse.

2. Il concessionario, a dimostrazione della coerenza della sua attività con le finalità perseguite, dovrà presentare al termine del periodo di gestione una relazione dell'attività svolta con la quantificazione delle persone, soprattutto giovani, società ed associazioni coinvolte e partecipanti alla stessa attività, nonché dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese di gestione delle attività svolte.

Articolo 11 - Divieto di sub-concessione e di modificazione degli impianti

1. Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte gli impianti in concessione, né a titolo gratuito né a fronte di corrispettivo. In caso contrario conseguirà l'immediata risoluzione del presente contratto di concessione gratuita e l'obbligo di risarcimento di ogni spesa e/o danno causati dalla violazione del divieto anzidetto.

2. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato degli impianti di cui al presente contratto, senza preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

3. Alla scadenza del contratto il concessionario non avrà diritto e non potrà richiedere alcun rimborso per gli eventuali interventi realizzati, fatti salvi quelli che dovessero rendersi necessari per la sicurezza, per il mantenimento dell'efficienza della struttura oggetto della concessione gratuita i cui lavori il Comune concedente si impegna a concordare ed autorizzare preventivamente e per iscritto.

Articolo 12 - Piani di sicurezza e di evacuazione in caso di pericolo

1. Il concessionario, nell'attività di conduzione dell'impianto, è tenuto ad attenersi ai Piani di sicurezza e di evacuazione appositamente predisposti nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, e a rispettare tutte le disposizioni di cui alla normativa stessa anzidetta.

Articolo 13 - Responsabilità per danni

1. Il concessionario esonera, sin d'ora, il concedente Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, anche appartenenti a terzi, che possano derivare in qualsiasi modo e in qualsiasi momento dalla gestione e dall'attività del concessionario e/o dalla manutenzione di competenza della struttura e dagli impianti in concessione.

2. Il concessionario risponderà direttamente di ogni danno arrecato alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio ed assumerà la responsabilità per i danni derivanti da inosservanza delle norme in materia di assicurazione ed antinfortunistiche, per negligenza e/o imperizia nell'espletamento della presente convenzione e delle disposizioni di legge in materia.

3. A tal fine il concessionario ha sottoscritto con polizza di assicurazione n. del per la copertura di danni relativi agli impianti, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con espressa rinuncia da parte della Società assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti della concedente Amministrazione comunale, estesa a tutti coloro che si trovano all'interno della struttura e che operano a qualsiasi titolo e per conto del concessionario con i seguenti massimali minimi:

- € 2.500.000,00 per danni a persone e verso prestatori di lavoro;
- € 150.000,00 per danni a cose e/o animali;
- € 2.500.000,00 per danni a seguito di catastrofe.

Articolo 14 – Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente a quanto previsto dal presente contratto potrà essere risolta da un apposito collegio arbitrale composto da un arbitro individuato dall'Ente, uno dalla Società concessionaria e un terzo nominato dal Giudice del competente Tribunale.

Articolo 15 - Registrazione del contratto

1. Il presente contratto di concessione gratuita quale scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente la registrazione, ai sensi dell'articolo 5, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 16 - Tutela della Privacy

1. Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà con strumenti cartacei e informatici, e sarà improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

3. Diritti dell'interessato: all'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi.

4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant'Ippolito. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni che disciplinano le concessioni di strutture sportive e di tutte le discipline attinenti le attività ricreativo – sportive che il concessionario svolge con l'ausilio e l'uso dell'impianto di cui alla presente concessione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli le parti rinviano alle vigenti normative in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

3. Il Comune è sin d'ora esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare al concessionario e/o a terzi dal presente contratto/convenzione.

4. Il concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente tutte le clausole contenute nel presente disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del cc.

5. Le spese inerenti imposte, tasse e quant'altro dovesse occorrere per dare corso legale al contratto, immediate e future, saranno a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore Tecnico – Ing. Passetti Francesco

Il Presidente.....